

**INTESA TRA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE SEZIONI PER
BAMBINI TRA DUE E TRE ANNI (SEZIONI PRIMAVERA SPERIMENTALI) IN
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL
7 OTTOBRE 2010.**

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato dal Direttore Generale, e la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali;

VISTI i commi 630 e 1259 art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *"progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età"* e la definizione di *"livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido"*;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 e, in particolare, l'art. 2, che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, sentite le A.N.C.I. regionali, per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni primavera sperimentali, sulla base dei criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che l'art. 7 del citato Accordo definisce una durata triennale (aa.ss. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013), salva revisione annuale, ad istanza di ciascuna delle parti e previa verifica annuale dell'effettiva disponibilità delle risorse economiche;

VISTO che l'articolo 1 del citato Accordo stabilisce che i progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007;



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -



VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Ordinamenti, prot. 7930 del 4 novembre 2010 "Contributi statali per sezioni primavera";

CONSTATATO che, sulla base delle percentuali di ripartizione definite in sede di accordo Stato-Regioni e della somma complessiva a livello nazionale indicata nella Nota sopra citata, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna è assegnato l'importo di € 1.747.980,00;

Dato atto del parere favorevole di A.N.C.I. espresso in data 21 dicembre 2010;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 2000 n. 1 e successive modifiche, avente per oggetto "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", che regola, tra l'altro, le sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia, già esistenti in regione dagli anni novanta, prevedendone l'autorizzazione al pari dei nidi d'infanzia tradizionali;

VISTA la Delibera del Consiglio della Regione Emilia-Romagna 20 gennaio 2005 n. 646 avente per oggetto "Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali";

CONSIDERATA l'opportunità di giungere nel triennio ad una perequazione dei contributi assegnati alle singole sezioni primavera autorizzate;

PRESO ATTO che anche nell'a.s. 2010-2011 proseguirà, con le modalità definite dalla normativa della Regione e tramite le Province, il finanziamento regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e delle sezioni per bambini da 24 a 36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia, non ricomprese nella presente Intesa

sottoscrivono

LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'offerta dei servizi educativi per bambini in età da 24 a 36 mesi prosegue nel triennio 2010-2013 (aa.ss. 2010/2011- 2011-2012 - 2012/2013 tramite finanziamenti statali ai servizi di seguito denominati per brevità "sezioni primavera sperimentali" - salva revisione annuale, ad istanza di ciascuna delle parti e previa verifica annuale



dell'effettiva disponibilità delle risorse economiche-. Tali servizi sono aggregati alle attuali strutture delle scuole statali, delle scuole dell'infanzia paritarie o dei nidi d'infanzia, pubblici o privati in convenzione, nel quadro definito dalla normativa regionale citata in premessa.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (U.S.R.), in accordo con la Regione Emilia-Romagna, destina alle sezioni primavera sperimentali, di cui all' articolo 1, le risorse economiche che a tal fine sono state attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per l'a.s. 2010/2011 le risorse di cui trattasi sono state attribuite con nota protocollo n. 7930 del 4 novembre 2010.

Articolo 3

Potranno presentare richiesta di finanziamento per l'a.s. 2010-2011 esclusivamente i gestori delle sezioni primavera sperimentali già finanziate in precedenza con fondi statali, ove permangano le condizioni previste dalla normativa regionale e statale di riferimento. I modi ed i tempi di presentazione delle richieste saranno successivamente definiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e notificati tramite pubblicazione sul sito internet dell'U.S.R. www.istruzioneer.it.

Articolo 4

Alle "sezioni primavera sperimentali" a.s. 2010-2011 saranno erogati contributi commisurati alle fasce indicate nella seguente tabella:

NUMERO DEI BAMBINI	ORARIO DI FUNZIONAMENTO	FINANZIAMENTO DA ASSEGNARSI NELL' A.S. 2010-2011
1 sezione da 15 a 20 bambini	fino a 6 ore di funzionamento	€ 17.500,00
1 sezione da 15 a 20 bambini	da 7 a 9 ore di funzionamento	€ 21.000,00



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -



1 sezione da 10 a 14 bambini	fino a 6 ore di funzionamento	€ 12.600,00
1 sezione da 10 a 14 bambini	da 7 a 9 ore di funzionamento	€ 15.400,00
1 sezione da 5 a 9 bambini	fino a 6 ore di funzionamento	€ 7.000,00
1 sezione da 5 a 9 bambini	da 7 a 9 ore di funzionamento	€ 8.400,00

Articolo 5

Gli importi indicati al precedente art. 4 potranno essere ridotti per consentire il finanziamento di tutte le sezioni primavera aventi diritto, secondo quanto stabilito all'art.3. L'utilizzo di eventuali economie sarà oggetto di successiva intesa su proposta del tavolo tecnico di cui all'art.8.

Articolo 6

I Comuni assolvono la fondamentale funzione, definita dalla normativa regionale, di regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa. I Comuni pertanto notificheranno all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna eventuali accertamenti negativi in ordine al permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale citata.

Articolo 7

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'Accordo quadro del 7 ottobre 2010, i criteri di funzionamento delle "sezioni primavera sperimentali" sono quelli definiti dalla normativa regionale di riferimento, nonché dal punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007, come di seguito richiamati:



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -



- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nelle "sezioni primavera sperimentali", contestualmente assicurando il supporto di un coordinatore pedagogico.

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 5 lettera b) dell'Accordo quadro del 7 ottobre 2010 viene attivato presso l'U.S.R. il Tavolo tecnico interistituzionale fra U.S.R., Regione ed A.N.C.I, con finalità di



indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato il compito di valutare il permanere delle condizioni di accesso al finanziamento statale per le "sezioni primavera sperimentali" per il triennio 2010-2013 (aa.ss. 2010/2011- 2011/2012 - 2012/2013).

Articolo 9

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2010-2011. Le parti convengono che i contenuti della presente Intesa saranno oggetto di verifica per estenderne la validità anche ai successivi aa.ss. 2011-2012 e 2012-2013. Ai fini del graduale raggiungimento della perequazione dei fondi assegnati alle singole sezioni primavera, si concorda che nel corrente a.s. 2010-2011 e nei successivi aa.ss. 2011-2012 e 2012-2013 il numero complessivo delle sezioni primavera finanziate con fondi statali verrà progressivamente accresciuto, estendendo il finanziamento statale a sezioni primavera già finanziate in precedenza con fondi regionali.

Bologna, 14 gennaio 2011

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Il Direttore Generale MARCELLO LIMINA	Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Sanità e Politiche sociali Il Direttore Generale MARIELLA MARTINI
---	--